



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 04/07/2017

OGGETTO:

**RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO 2 MAGGIO 2017. INCARICO LEGALE.**

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di Luglio alle ore 19:30 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
BOER SILVANA	Assessore	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore		X
MORICI SANTE	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

VISTI:

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale all'art. 16, comma 6, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 la quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, definita con le modalità previste dallo stesso articolo;

l'art. 1, comma 380, lettera e), della legge n. 228/2012 il quale ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

l'art. 1, comma 380, lettera f), della legge n.228/2012 in base al quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

il quadro normativo per il riparto tra i comuni interessati (comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna) del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 disciplinato dal comma 380-bis dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, depositata il 6.6.2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità del taglio di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, non solo per la mancata intesa ma anche per la mancanza di un termine e perché il taglio avveniva in uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario;

RILEVATO che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, questo Comune, a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 150 in data 06/12/2016, con nota in data 22/12/2016 prot. n. 16037, ha trasmesso alle competenti autorità istanza di rimborso per la decurtazione delle spettanze per l'anno 2013;

VISTO l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, nel sostituire il quarto periodo del citato art. 16, comma 6, ha disposto che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali fissando, in caso di mancata intesa, il termine di quarantacinque giorni entro il quale

il predetto decreto può essere comunque adottato, nonché il relativo criterio di riparto, identico allo stesso già previsto dalla previgente formulazione della norma;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017, il quale a seguito della mancata intesa nelle Conferenza Stato – città ed autonomie locali tenutesi il 9 febbraio ed il 23 marzo 2017, ha confermato le riduzioni delle risorse di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTO che la norma approvata nella legge di bilancio 2017, l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non poteva in ogni caso sanare la violazione, accertata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, derivante dalla mancanza del termine e dal fatto che il taglio sia avvenuto in una fase troppo avanzata dell'esercizio finanziario;

CONSIDERATO che tra i criteri per la determinazione dei tagli si continua a far riferimento tra l'altro alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, penalizzando i Comuni che riescono a pagare tempestivamente e quindi virtuosi nei pagamenti;

DATO ATTO che il legislatore ormai da anni ha costruito una stratificazione di norme in materia di finanza locale sfuggite da ogni controllo rinviando la riforma complessiva in materia di imposte locali. Basti pensare all'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, un'imposta locale che lo Stato impone ai Comuni di riscuotere che però viene incamerata direttamente dallo stesso Stato;

CONSIDERATO che i criteri di riparto per la definizione delle risorse spettanti ai Comuni per l'anno 2013 penalizzano fortemente i Comuni della Marca Trevigiana in quanto questi versano al fondo di solidarietà comunale più di quanto ricevano in fase di redistribuzione;

CONSIDERATO che il Comune di Ponte di Piave, stante quanto sopra, è fortemente penalizzato dall'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017;

RITENUTA l'assoluta necessità di impugnare, anche per violazione del giudicato costituzionale, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, il decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017, nonché ogni atto presupposto e/o conseguente al fine di tutelare l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini dei Comuni trevigiani;

DATO ATTO che necessita l'assistenza di un legale per il ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, Roma e riscontrato che all'interno dell'organico dell'Ente non vi sono figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione, conseguentemente risulta necessario reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

ATTESO che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di "contratto d'appalto";

a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

in particolare ci si riferisce all'articolo 36, comma 2, lettera a), che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro, i.v.a. esclusa;

nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'estrema urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile il ricorso dinanzi al TAR del Lazio;

CONSIDERATO inoltre che l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, cui questo Comune è associato, aveva già individuato per un simile ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, una professionalità altamente specializzata in materia di finanza locale, di diritto costituzionale e amministrativo nella persona dell'avv. prof. Luca Antonini, del foro di Milano, con studio legale in via Cornarotta 14, 3100 Treviso e del collaboratore avv. Giacomo Quarneri del foro di Padova;

RITENUTO, anche a seguito alla decisione dell'Assemblea dei Sindaci in data 23 giugno 2017, di confermare l'incarico all'avv. prof. Luca Antonini, il quale davanti alla giurisdizione amministrativa ha già sostenuto le ragioni dei Comuni in materia di trasferimenti statali ottenendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati e quindi professionista già a conoscenza della materia del contendere in altri procedimenti attinenti la fattispecie dei trasferimenti erariali e più in particolare del fondo di solidarietà comunale;

DATO ATTO che per il contenzioso in essere l'avv. prof. Luca Antonini, del foro di Milano, per conto dello Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneri (CF e PIVA 09731840964), ha presentato all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana un preventivo di spesa quantificato in complessivi € 17.000,00=, comprensivo di spese di domiciliazione, spese generali, rimborsi spese, oneri e accessori di legge compresi (c.p.a. e i.v.a.), in relazione alle varie fasi ed agli sviluppi del ricorso;

CHE il riparto della spesa prevista a carico di ciascun Comune per il ricorso di cui trattasi è calcolato come segue:

popolazione al 01.01.2016 dei Comuni partecipanti al ricorso n. 770.915 diviso il costo complessivo preventivato al lordo degli oneri di legge pari ad € 17.000,00= uguale € 0,02205 costo per ogni abitante che moltiplicato per il numero di abitanti del Comune determina la spesa singola da sostenere;

CHE per il Comune di Ponte di Piave, aderente alla vertenza in oggetto, il numero di abitanti è pari a 8342 e pertanto il costo complessivo ammonta a € 183,96 , come da prospetto depositato agli atti;

RITENUTO di assumere la spesa, per la vertenza davanti al T.A.R. del Lazio,

quantificata per questo Comune in complessivi €. 183,96, oneri di legge e accessori compresi;

DATO ATTO che il Comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da Capofila per il ricorso di cui trattasi e che l'intera spesa sarà fatturata al comune di Conegliano dallo studio legale dell'avv. prof. Luca Antonini, con sede a Treviso, c.a.p. 31100, in via Cornarotta 14, e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti;

VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai rispettivi Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di incaricare, l'avv. prof. Luca Antonini, del Foro di Milano, in qualità di legale rappresentante dello Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneri (CF e PIVA 09731840964) e l'avv. Giacomo Quarneri del foro di Padova (socio del medesimo Studio Legale Associato), alla proposizione del ricorso dinanzi al TAR del Lazio, Roma, in relazione alle varie fasi del ricorso avanti il T.A.R. del Lazio, Roma, fino alla decisione nel merito, per l'importo complessivo per questo Comune di € 17.000,00 al lordo di ogni onere di legge e accessori;
3. di conferire l'incarico di domiciliataria della menzionata causa all'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma, con studio legale in Roma, via Borsi n. 4;
4. di imputare la spesa complessiva di € 191,32 al cap. 123 voce "spese legali" del bilancio 2017;
5. di dare atto che il comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da Capofila per il ricorso di cui trattasi e che l'intera spesa sarà fatturata al comune medesimo dallo Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneri (CF e PIVA 09731840964) e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti, come da

prospetto depositato agli atti;

6. di rimborsare al Comune di Conegliano la spesa su presentazione di idonea documentazione;
7. di demandare al Responsabile di servizio l'assunzione di ogni ulteriore atto per dar seguito a quanto stabilito dal presente provvedimento.

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la necessità di incaricare il legale alla presentazione del ricorso entro i termini processuali di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 04/07/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 04/07/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone